



Provincia di Latina

*Registro generale n. 524
del 04/05/2016*

DETERMINAZIONE

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA - TRASPORTI

Oggetto: Validità rinnovi autorizzazioni trasporti macchine agricole e macchine operatrici eccezionali – Disposizione.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 104 c. 8 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste dai precedenti commi dall'1 al 6 del medesimo articolo e le trattici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato che non rientrano nei limiti stabiliti dal comma 7 stesso articolo., sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per due anni, rinnovabile;
- l'art. 268 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. disciplina le modalità per ottenere l'autorizzazione di cui al richiamato art. 104 c. 8 del C.d.S.;
- ai sensi dell'art. 114 C.d.S., le macchine operatrici che per necessità funzionale hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli artt. 61 e 62 del C.d.S. sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104 comma 8, salvo che l'abilitazione per circolare è valida per un anno e rinnovabile;

RILEVATO che, il richiamato art. 104 C.d.S., nel prevedere la possibilità di rinnovo delle autorizzazioni di che trattasi non specifica il numero dei rinnovi ammissibili, né tanto meno la durata complessiva delle autorizzazioni da rilasciare da parte degli Enti competenti;

CONSIDERATO che occorre pertanto definire la misura dei rinnovi ammissibili;

CONSIDERATO, altresì, che, per quanto alle autorizzazioni per i trasporti eccezionali in genere di cui all'art. 10 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. , ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. le autorizzazioni sono rinnovabili per non più di tre volte, per un periodo di validità complessiva non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed il percorso stradale sono rimasti invariati;

REGISTRO di SETTORE N° 25 DEL 04/05/2016

RITENUTO, pertanto, in analogia con quanto disposto dal citato art. 15 D.P.R. 495/1992 e s.m.i., di stabilire che anche la validità delle autorizzazioni di cui all'art. 104 c.8 del C.d.S. per il transito delle macchine agricole non possa essere superiore complessivamente a tre anni e, di conseguenza, le autorizzazioni biennali rilasciate sono rinnovabili per un solo anno e che la validità delle autorizzazioni per il transito delle macchine operatrici non possa essere parimenti superiore complessivamente a tre anni, con massimo di due rinnovi annuali;

VISTO il D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Per quanto sopra

DETERMINA

1. di stabilire che le autorizzazioni al transito delle macchine agricole eccezionali, ai sensi dell'art. 104 c. 8 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., rilasciate con validità biennale, siano rinnovabili per una sola volta e per la durata di un anno, per complessivi tre anni;
2. le autorizzazioni al transito delle macchine agricole eccezionali rilasciate con validità inferiore ai due anni e comunque non inferiore a quattro mesi, sono rinnovabili per un numero di volte tale che la durata complessiva non superi comunque i tre anni;
3. di stabilire che le autorizzazioni al transito delle macchine operatrici eccezionali, ai sensi dell'art. 114 c. 3 e dell'art. 104 c. 8, rilasciate con validità annuale, siano rinnovabili per non più di due volte e per la durata di un anno, per complessivi tre anni.

F.to Il Responsabile P.O.
Dott.ssa Ludovica Caradonna

F.to Il Dirigente
Dott.ssa Nicoletta Valle

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La regolarità contabile del presente atto.

Latina, 10/05/10


Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo